

**CIRCOLARE REGIONE PIEMONTE
N° 1501 Del 24 febbraio 2010.
Indicazioni sulle recenti novità
normative introdotte con leggi
Regionali, rilevanti agli effetti della
normativa in materia di commercio.**

sommario

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario
Commerciale
Data 24/02/2010
Protocollo 0001501/DB1701

**AI COMUNI DEL PIEMONTE
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
DEL PIEMONTE
LORO SEDI**

OGGETTO: *indicazioni sulle recenti novità normative introdotte con leggi Regionali, rilevanti agli effetti della normativa in materia di commercio.*

In relazione all'oggetto, si forniscono con la presente nota alcune indicazioni sui numerosi recenti interventi normativi che sono intervenuti a livello regionale, con particolare riferimento alle iniziative assunte in adeguamento alle disposizioni europee in materia di libertà di circolazione dei servizi nel mercato interno.

Come noto, è in corso, ai livelli statale e regionale, l'attività di adeguamento del quadro normativo, anzitutto legislativo, vigente, rispetto ai contenuti della direttiva 123/CE/2006 del Parlamento e del Consiglio -cosiddetta direttiva Bolkestein-

L'intera normativa europea e statale in materia di commercio/servizi, è ormai improntata ai principi della pienezza della libertà di impresa e, conseguentemente, della libertà di concorrenza, per una migliore soddisfazione del consumatore, in un contesto di sviluppo sostenibile.

In particolare la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa alla libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento nel mercato interno - cd. direttiva Bolkestein - reca disposizioni, cui le normative ai vari livelli dovevano adeguarsi entro il termine del 28 dicembre 2009, atte a garantire la pienezza della libertà di impresa.

Nello specifico, gli articoli da 9 a 16 della direttiva, in materia di libertà di stabilimento dei prestatori e di circolazione dei servizi, recano disposizioni atte a garantire la completa libertà di esercizio dell'attività di impresa nel mercato interno, sia come diritto di stabilimento che come diritto di prestazione occasionale. Le compressioni del diritto, di norma vietate, sono consentite solo per

motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale ed in tal caso devono rispondere rigorosamente ai principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

Nel contesto delineato si è pertanto reso necessario avviare un'azione di rivisitazione della vigente normativa, a partire da quella di rango legislativo, per apportarvi i correttivi imprescindibili nell'attuale fase di scadenza dell'obbligo di adeguamento -scadenza avvenuta alla data del 28 dicembre 2009.

In considerazione dei dubbi interpretativi che le novità normative recentemente introdotte stanno producendo presso le amministrazioni precedenti in materia di commercio, si ritiene opportuno fornire alcune iniziali indicazioni, alla luce di quanto è stato possibile rilevare in questa breve fase di prima applicazione, a partire dalla fine dell'anno 2009.

Come anticipato le presenti indicazioni costituiscono soltanto l'avvio di un percorso che, evidentemente, comporterà una ben più prolungata ed articolata azione di interpretazione e di attuazione.

PUNTO N.1

**Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38
“disposizioni di attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai servizi del mercato
interno”.**

La legge contiene le disposizioni per l'adeguamento del corpo legislativo regionale vigente nella materia dei servizi, ai contenuti della direttiva Bolkestein, come sintetizzati in premessa.

Per quanto attiene nello specifico alle disposizioni in materia di commercio, si evidenziano le seguenti disposizioni dei titoli VII ed VIII:

Art. 17 (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) I

1 Con il presente articolo, nella logica della semplificazione, si sostituisce alla comunicazione ad efficacia differita, prevista attualmente dagli articoli 7, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. 114/1998, la dichiarazione di inizio attività ad effetto immediato, secondo quanto previsto dall'articolo 19, c. 2 secondo periodo della legge 241/1990, come da ultimo modificata con legge 69/2009.

Oggetto della disposizione sono pertanto le seguenti attività:

- commercio di vicinato
- forme speciali di vendita:
- spacci interni
- apparecchi automatici
- vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

Il commercio elettronico va ascritto, come fattispecie, alla casistica di cui all'art. 18 –altri sistemi di comunicazione–

Il legislatore regionale non ha infatti inteso fare riferimento all'art. 21 del d.lgs. 114/1998 quale norma di definizione della fattispecie, in quanto le disposizioni in esso contenute non hanno carattere sostanziale ma natura di norme di promozione.

La dichiarazione deve essere presentata al comune. Il legislatore regionale, nell'attribuzione della competenza, si preoccupa esclusivamente di radicarla in capo al comune, senza ulteriori specificazioni.

Peraltro, tenuto conto dei contenuti della direttiva ed in particolare del divieto di assoggettare le imprese ad obblighi relativi a residenza, sede legale e domicilio (2), le competenze non potranno che attribuirsi nel modo seguente:

per gli esercizi di vicinato, gli spacci interni e gli apparecchi automatici, il comune di riferimento è quello dove è ubicato l'esercizio per la vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, e per la vendita presso il domicilio dei consumatori, il comune non potrà che essere quello dove l'interessato sceglie di avviare la sua attività, per tale potendosi intendere il comune, ad esempio, di maggiore agio logistico per l'imprenditore.

Alla Giunta regionale è demandata la competenza a disciplinare le procedure, e a definire i contenuti di una modulistica tipo relativa alle dichiarazioni.

Al riguardo si pone un problema circa l'applicazione della norma, in attesa dell'adozione del previsto atto di Giunta.

In proposito si ritiene che, anche in attesa dell'adozione dell'atto di Giunta, la disposizione di semplificazione relativa alla DIA ad effetto immediato, possa ragionevolmente essere applicata con immediatezza, per garantire alle imprese l'immediato e pieno rispetto dei principi di semplificazione sanciti dalla direttiva europea servizi.

A tale fine saranno sufficienti alcuni interventi interpretativi e correttivi di lieve portata, consistenti:

nell'attualizzare sulla modulistica la parte relativa alle attuali comunicazioni ad efficacia differita, mediante l'indicazione della DIA ad effetto immediato, ai sensi dell'art. 19, c. 2 secondo periodo della legge 241/1990;

nell'interpretare l'allocazione delle competenze in capo ai comuni, secondo le indicazioni sopra riportate;

nel continuare ad applicare, per il resto, tutte le restanti disposizioni del d.lgs. 114/1998, che, sulle tematiche del vicinato e forme speciali di vendita, risultano, senza dubbio, ancora compatibili con il nuovo assetto.

L'intervento della Giunta regionale non potrà che far salvi i contenuti sopra evidenziati, con l'eventuale aggiunta di ulteriori specificazioni regolamentari che saranno ritenute opportune, oltre alla redazione di una nuova modulistica su appositi stampati regionali, che andranno a sostituirsi a quelli statali.

Art. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38) 3

Il comma 2 sostituisce il comma 8 dell'art. 8 della L.R. 38/2006 introducendo, in merito alla dichiarazione di inizio attività, un rinvio espresso all'articolo 19, comma 2 secondo periodo della legge 241/1990, come da ultimo modificata dalla legge 69/2009.

Con la suddetta modifica legislativa si è inteso chiarire che, nei casi di esclusione dalla programmazione indicati al comma 6 dello stesso articolo 8, si applica la DIA prevista dalla richiamata disposizione di cui all'art. 19, c. 2 secondo periodo della legge 241/1990 smi. In particolare giova richiamare che tale dichiarazione di inizio attività consente l'immediato inizio dell'attività, senza che si debba attendere il decorso di alcun termine sospensivo.

Allo stesso regime sono soggette, per espresso disposto del comma 3 della L.R. 38/2009, tutte le vicende giuridico amministrative relative al comparto della somministrazione di alimenti e bevande per le quali la legge regionale 38/2006 prevede l'istituto della DIA, quale, ad esempio, il cambio della titolarità dell'azienda.

Resta ovviamente salva l'autorizzazione per le nuove aperture ed i trasferimenti di sede.

Inoltre, sempre in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si segnala, al titolo VIII, la disposizione di cui all'articolo 22, c. 1 lett. i) della legge 38/2009 (4), che ha abrogato il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 38/2006, recante una disposizione che consentiva, in via transitoria, di mantenere in vita i contingenti numerici.

Ciò posto, in data 8 febbraio 2010 con DGR n. 85-13268 sono stati approvati gli "INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEI CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ – PRIMA APPLICAZIONE" in applicazione dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

Tale deliberazione contiene gli indirizzi e i criteri regionali per la programmazione della rete e la regolamentazione delle vicende giuridico amministrative delle attività ai quali i comuni dovranno attenersi per la definizione di propri criteri e per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per gli esercizi di somministrazione.

I comuni adotteranno i propri criteri entro 180 giorni dall'approvazione della delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 38/06.

Nell'immediato ai sensi del c. 2 dell'art. 15 dell'Allegato A alla DGR n. 85-13268 dell'8.2.2010, i comuni potranno rilasciare le autorizzazioni anche senza che siano adottati criteri comunali.

Quindi, fin da subito, i Comuni, senza necessità che venga adottato alcun atto provvisorio o parziale, nel rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti di sede degli esercizi dovranno attenersi quindi ai disposti dell'art. 12 "Regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni" dell'allegato A alla DGR citata, rispettando rigorosamente quanto in esso prescritto.

In particolare, per il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione, prima dell'adozione dei criteri comunali, il soggetto richiedente dovrà dimostrare il rispetto delle norme contenute negli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 dell'allegato alla DGR.

Il Comune provvederà alla verifica della rispondenza degli atti e dei relativi contenuti, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla l. 241/90 s.m.i. e ovviamente della l.r. 38/09.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se siano rispettate tutte le norme degli articoli sopra citati.

In dettaglio il richiedente deve dimostrare e il comune deve verificare il rispetto:

dei requisiti soggettivi previsti all'art. 4 e 5 della l.r. n. 38/06

delle norme igienico sanitarie previste dalla specifica normativa vigente

delle norme di pubblica sicurezza previste dal reg.; delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 della deliberazione regionale e, pertanto:

1. delle disposizioni dell'art. 6 – vocazione urbanistica del territorio comunale -, ove al c. 1 si specifica che solo la destinazione d'uso commercio al dettaglio, assegnata dagli strumenti urbanistici vigenti ed operanti nei comuni, rende ammissibile l'insediamento degli esercizi di somministrazione;

2. delle disposizioni dell'art.7 – individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici - ove al comma 1 è specificato che l'attività di somministrazione si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali. Ovviamente, in fase di prima applicazione, si dovrà fare riferimento a quanto già previsto in tal senso negli strumenti urbanistici vigenti ed operanti o dalle leggi 1497/39 e n. 1089/39;

3. delle disposizioni dell'art. 8 – fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande -, applicando, in relazione alla superficie di somministrazione, così come definita all'art. 4 c. 1, le tabelle del comma 3, nonché le disposizioni previste ai commi 4, 5, 6, 7, 8;

4. delle disposizioni dell'art. 9 – regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla

viabilità - ove al comma 3 e seguenti è dettagliato quale siano i contenuti della relazione di impatto sulla viabilità, quali le metodologie da adottare per effettuare gli studi e le verifiche, e quali le mitigazioni necessarie per rendere compatibile l'insediamento. Poiché è necessario che le soluzioni progettuali prospettate per la compatibilità debbano essere concertate preventivamente con il comune, è opportuno che ciò avvenga o antecedentemente alla presentazione della domanda o nella fase istruttoria dell'istanza comunque nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla l. 241/90 successive integrazioni;

5. delle disposizioni dell'art. 10- regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali- ove al comma 2 si specifica che le autorizzazioni sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali dettagliatamente indicati nei commi dal 3 al 5. Il richiedente ne deve dare dimostrazione attraverso apposito studio sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato. Il progetto dell'intervento, in scala adeguata, deve dettagliare le mitigazioni individuate come ottimali per tutte le componenti ambientali. Tali mitigazioni costituiscono prescrizioni alle autorizzazioni;

6. delle disposizioni dell'art. 11 – Prescrizioni particolari. Tale articolo ha carattere di maggior genericità rispetto ai precedenti, demandando ad atti successivi l'articolazione dei principi in esso contenuti. I comuni da subito, ovvero anche prima dell'adozione dell'atto previsto al c. 1 il cui contenuto è dettagliato al c. 2, dovranno provvedere alla valutazione delle istanze di autorizzazione e le stesse non potranno essere negate per l'esclusivo mancato rispetto dei contenuti del citato comma 1.

A dimostrazione di quanto sopra sintetizzato, il richiedente deve presentare:

un progetto dell'intervento in scala adeguata comprendente anche l'indicazione grafica dei parcheggi (dislocazione rispetto all'intervento, numero posti auto e relativa superficie),

la relazione di studio di impatto sulla viabilità corredato da una planimetria in scala adeguata contenente anche l'indicazione delle opere di viabilità previste a mitigazione,

la relazione asseverata relativa allo studio delle verifiche effettuate per tutte le componenti ambientali e paesaggistiche previste dalla normativa corredata da progetto municipale ove siano dettagliate le mitigazioni e le soluzioni progettuali che rendono compatibile l'intervento previsto,

ogni altra relazione o documento comprovante il rispetto della normativa vigente.

Nei casi soggetti a DIA - art. 12 c. 8, (ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione) il rispetto delle norme sopra indicate dovrà essere dimostrato dal proponente, che, contestualmente alla presentazione della dichiarazione è tenuto ad

allegare tutta la documentazione necessaria a corredo della medesima.

I comuni provvederanno ad esercitare la costante attività di controllo sulla veridicità delle DIA e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni, nonché il controllo delle dichiarazioni asseverate nei casi previsti (art. 14 c. 4).

Qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione dell'esercizio di somministrazione e nel corso dell'attività le norme dell'allegato A alla DGR n. 85-13268 del 8.2.2010, provvederanno a revocare l'autorizzazione, o nel caso di DIA, a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività (art. 14 c. 2).

La revoca dell'autorizzazione ed il divieto di prosecuzione dell'attività, nei casi di DIA, sono disposti per i motivi indicati all'art. 16 della legge regionale 38/2006; in particolare si segnala la disposizione di cui al comma 1 lett. j) secondo cui la revoca è disposta anche “per i casi e per motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune”, fra i quali devono farsi rientrare integralmente i contenuti dell'allegato A della DGR regionale.

Resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 38/2006.

Si richiama infine l'attenzione sulle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 15 dell'allegato alla DGR.

Al comma 3 è previsto che i permessi di costruire siano rilasciati nel rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, delle norme obbligatorie vigenti ai fini del loro rilascio e di tutte le norme di cui alla DGR regionale di cui trattasi, anche se il permesso è riferito ad autorizzazioni già rilasciate ai fini commerciali.

Al comma 5 è previsto infine che per sei mesi dall'entrata in vigore dei criteri regionali i trasferimenti di sede degli esercizi già autorizzati e in regime di sospensione alla data del 31 dicembre 2009, sono consentiti nel rispetto degli articoli 6, 7, 10, 11 dell'allegato alla DGR, prescindendo quindi dall'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9.

PUNTO N. 2

Modifiche legislative introdotte a modifica della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.

Nel corso del 2009 sono intervenute due leggi regionali che hanno modificato in più punti la L.R. 28/99; si tratta delle leggi 6 agosto 2009 n. 22 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009” e 4 dicembre 2009 n. 30 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria”.

Delle leggi citate si segnalano, rispettivamente, gli articoli 52 e 35.

Modifiche introdotte dalla legge 22/2009

Al Capo VIII della legge regionale 28/1999 “Verifica e controllo” il testo novellato dell'art. 19, commi 3 bis e 3 ter –L.R. 28/1999 (5), prevede che nei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita tramite distributori automatici (free shops) è sempre vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. In caso di violazioni si applica la sanzione prevista dall'art. 22 comma 1 del d.lgs. 114/1998 (sanzione pecunaria da euro 2.582 a euro 15.493).

Modifiche introdotte dall'art. 35 della L.R. 30/2009

Al capo IV della legge 28/1999 “Orari di vendita” sono state introdotte le seguenti modifiche:

All'articolo 8 (Principi in tema di orari di vendita) sono stati aggiunti i commi da 2 quater a 2 septies (6) con i quali si è completato il quadro delle norme sanzionatorie in materia di orari, prima limitate ai casi di violazione dell'obbligo di chiusura festiva dei negozi ed alle relative sanzioni.

Sono pertanto individuate le fattispecie, mediante dizione di natura residuale, e le relative sanzioni pecuniarie.

I commi da 2 quinques a 2 septies inoltre chiariscono i meccanismi di aggiornamento degli importi ed indicano disposizioni sulle competenze in materia sanzionatoria, attribuite ai comuni, e sui relativi procedimenti.

Dopo l'art. 9 “località ad economia turistica” è stato aggiunto l'articolo 9 bis (7) avente ad oggetto “Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo”.

Tenuto conto delle criticità che hanno caratterizzato, in particolare nell'ultimo biennio, la materia degli orari delle attività commerciali, si è reso opportuno introdurre una norma che oltre ad istituzionalizzare la funzione regionale di supporto istituzionale all'utenza, preveda il potere regionale di controllo sostitutivo in caso di persistenti violazioni o inadempimenti da parte degli enti locali nell'applicazione delle disposizioni nella materia degli orari.

Al Capo V “Commercio su area pubblica” all'art. 11 della L. R. 28/99 “Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica” la lettera a) del comma 2, nella nuova formulazione, (8) prevede disposizioni in merito al controllo sulla regolarità contributiva degli operatori su area pubblica, demandando alla Giunta Regionale il compito di determinare “a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa la verifica della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni

vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi".

Per ulteriori dettagli operativi, in attesa delle indicazioni della Giunta regionale nelle materie afferenti l'ambito di applicazione, in particolare, del DURC - documento unico di regolarità contributiva- si rimanda a quanto già evidenziato con la nota di questa Direzione Regionale Commercio- Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - prot. n. 304/DB1701 del 15.1.2010 avente ad oggetto: DURC. applicazione all'attività di commercio su area pubblica dopo la legge 191/2009 "Finanziaria 2010"

All'art. 17 (Formazione professionale) è stato introdotto il comma 6 bis (9).

Tale disposizione è ispirata all'evidente intento di rafforzare il principio, peraltro già presente nel contesto dello stesso articolo 17, della maggiore qualificazione professionale degli operatori, attraverso percorsi continui di formazione dei medesimi ed attraverso, in particolare, ad una definizione dei percorsi didattici mirata agli aspetti maggiormente funzionali alla tutela dei consumatori, quali la lotta alla contraffazione, la tutela dei marchi, la pubblicità dei prezzi, la tutela dei consumatori, la conoscenza dei prodotti, e dei loro componenti, approfondimenti delle conseguenze della diffusione di quelli tossici o nocivi per la salute pubblica.

A fronte dell'accennato intento di maggiore tutela dell'utenza, la formulazione finale dell'articolo di legge, come risultante a seguito dell'approvazione della legge 30/2009, art. 35 c. 4, reca una disposizione secondo la quale, ai soli operatori su area pubblica è imposto l'obbligo di formazione per l'accesso all'attività di vendita, anche con riferimento al comparto merceologico non alimentare, a differenza di quanto è invece previsto in via generale dalla vigente normativa che impone l'obbligo di formazione per l'accesso alle attività di commercio per il solo comparto alimentare.

Per un probabile errore materiale il legislatore, nel lodevole intento di rafforzare le tutele a favore del consumatore, ha peraltro incluso nell'articolo di legge una disposizione giuridicamente non appropriata in quanto palesemente in contrasto con il principio di alleggerimento degli oneri burocratici per l'accesso alle attività di servizi, sancito dalla Bolkestein, oltre che con il principio di uguaglianza.

Giova in particolare rammentare che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa alla libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento nel mercato interno – cd. direttiva Bolkestein - reca disposizioni atte a garantire la completa libertà di esercizio dell'attività di impresa nel mercato interno, sia come diritto di stabilimento che come diritto di prestazione occasionale. Le compressioni

del diritto, di norma vietate, sono consentite solo per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale ed in tal caso devono rispondere rigorosamente ai principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

Conseguentemente, in relazione al caso della formazione professionale degli operatori commerciali, la sola compressione consentita per l'accesso all'attività di commercio è, per evidenti ragioni di tutela del consumatore, l'obbligo di formazione per il comparto merceologico alimentare, restando ovviamente salva la possibilità per il legislatore, di promuovere percorsi di costante formazione degli operatori in attività, per una sempre maggiore qualificazione del comparto.

In ogni caso, a prescindere dalla soluzione normativa risultante dall'approvazione della legge regionale 30/2009 e da quelli che ne saranno gli eventuali sviluppi legislativi futuri, la norma non è suscettibile di applicazione immediata in quanto i corsi non sono ancora istituiti né, conseguentemente, ne sono al momento disciplinati i contenuti ed i percorsi formativi.

All'art. 18 della legge 28/1999 (Credito al commercio) è stato inserito il comma 5 bis (10) con il quale gli agenti ed i rappresentanti di commercio sono stati assimilati alle imprese commerciali, ai limitati effetti dell'applicazione delle disposizioni in materia di credito al commercio di cui all'art. 18 c. 1 lett. b) (disposizioni di promozione dei programmi di sviluppo delle imprese, inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, la certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale).

PUNTO N.3

Ulteriori disposizioni da segnalare

Somministrazione di alimenti e bevande

Obbligo di formazione triennale - L'art. 5, c. 3, della L.R. 38/2006, obbliga, come è noto, i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, a frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

A tale proposito si segnala l'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. D.G.R. 21 Dicembre 2009, n. 103-12937: "L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 commi 3 e 4. Approvazione della direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande".

La deliberazione è reperibile in INTERNET al seguente link:
<http://www.regione.piemonte.it/commercio/cat/index.htm>

Della deliberazione citata si evidenzia in particolare la disposizione di cui alla sezione prima, punto 1.7

dell'allegato, che, definendo i limiti temporali di decorrenza del triennio prevede:

“1.7 Validità temporale

Per gli operatori in attività, o loro delegati la data di inizio del primo triennio di operatività del corso di formazione obbligatorio decorre dal 1 marzo 2010.

Per coloro che frequentano il corso di formazione per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande successivamente al 1 marzo 2010, data dalla quale produrrà gli effetti la D.G.R. n. 55-12246/2009, l'obbligo di formazione decorre dal 1 marzo 2013.”

Competenza alla applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione all'art. 180 Regolamento TULPS agli esercizi della somministrazione – L'art. 36 della L.R. 30/2009, ha modificato l'art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande), inserendo il comma 2 bis, con cui viene attribuita al comune la competenza alla irrogazione delle sanzioni (= adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689) per le violazioni di cui all'articolo 180 del R.D. 635/1940, relativamente agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

Tutela dei consumatori

Competenza alla applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - L'art. 12 della Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 recante “Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti” dispone che le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), sono trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

SI COGLIE L'OCCASIONE PER COMUNICARE CHE NELLA PRIMA METÀ DEL MESE DI MARZO VERRANNO AVViate, CON LA COLLABORAZIONE

TECNICOORGANIZZATIVA DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (CAT), UNA SERIE DI GIORNATE FORMATIVE RIVOLTE PRINCIPALMENTE AI FUNZIONARI COMUNALI PER L'APPROFONDIMENTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE CHE SONO TRATTATE IN QUESTA NOTA.

Di tale attività formativa verrà data comunicazione entro breve termine sia a mezzo posta ordinaria, sia attraverso posta elettronica, sia attraverso il sito internet della regione – sezioni tematiche commercio -

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia Vernoni

Visto:

il Direttore regionale
MARCO CAVALETTO

note

1. 1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall' articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:

a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all' articolo 16 del d.lgs. 114/1998;

b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all' articolo 17 del d.lgs. 114/1998;

c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all' articolo 18 del d.lgs. 114/1998;

d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all' articolo 19 del d.lgs. 114/1998.

La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.

2 Cfr. art. 14 della direttiva che prevede, tra l'altro: Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza

3.1. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole: "da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti", sono soppresse.

2. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente :

" 8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)."

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è aggiunto il seguente:

" 8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della DIA."

4 L'art. 27, c. 6. della L.R. 38/2006 prevedeva: "Fino all'adozione degli atti normativi di attuazione ai sensi dell'articolo 8, permangono in capo ai comuni le competenze relative alla fissazione del parametro numerico, già previste dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia). Per la modifica del parametro i comuni applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della l. 25/1996, tenuto conto dei principi e delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)."'

5 Si riporta il testo dell'art. 19 della L.R. 28/1999 come da ultimo modificato dalla legge regionale 22/2009

"1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22 del d.lgs. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.

2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell'azione amministrativa e programmativa comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del d.lgs. 114/1998, nonché la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori.

3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto

dagli articoli 6 e 28 del d.lgs. 114/1998 in caso di inerzia da parte dei Comuni

16+>3 bis. Negli esercizi commerciali di cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs. 114/1998 è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. <+16

17+>3 ter. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 bis è punita con la sanzione prevista dall'articolo 22, comma 1 del d.lgs 114/1998." <+17

6 <+6 2 quater. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge in materia di orari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro. <+6

7+>2 quinques. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. In base a tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al triennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile dell'anno successivo. <+7

8+>2 sexies. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), ad accettare le violazioni ed applicare le sanzioni amministrative ai sensi dell' articolo 18 della medesima legge e ad introitarne i proventi. <+8

9+>2 septies. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). <+9

7 Art. 9 bis.(Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo

1. La Regione, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, supporta gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni della legge, e ne coordina, se necessario, l'azione.

2. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, verifica la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, con particolare riferimento all'azione degli enti locali in ordine all'attività di programmazione, amministrativa e di vigilanza.

3. In caso di violazioni o inadempimenti degli enti locali, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

4. Se la violazione o l'inadempimento persistono, la Giunta regionale dà mandato alla struttura competente in materia di commercio di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Nell'esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può deliberare l'esclusione fino a due anni dall'applicazione delle particolari deroghe di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 114/1998 per le località ad economia turistica, come individuate in applicazione dell'articolo 9. < 10

8 Art. 11. (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)

2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:

11=>a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico amministrative delle autorizzazioni, compresa la verifica della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative successive al rilascio delle autorizzazioni, ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi; <=11

9 18+>6 bis. I corsi previsti per l'acquisizione dei requisiti professionali, di cui ai commi precedenti, in caso di inizio di nuove attività di commercio su aree pubbliche, sono previsti anche per il settore non alimentare. Oltre a quanto già previsto al comma 1, la preparazione dei neo imprenditori dovrà approfondire le tematiche connesse alla lotta alla contraffazione, alla tutela dei marchi, alla pubblicità dei prezzi, alla tutela dei consumatori, alla conoscenza dei prodotti, e dei loro componenti, approfondendo le conseguenze della diffusione di quelli tossici o nocivi per la salute pubblica. <+18

Art. 18. (Credito al commercio)

21+>5 bis. Ai limitati effetti dell'applicazione della lettera b) del comma 1, si considerano imprese operanti nel settore del commercio anche gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio). <+21

Id. 2.443